



COMUNE DI FALERNA  
(Provincia di Catanzaro)

AREA AMMINISTRATIVA  
-SERVIZIO CONTENZIOSO-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 44 Del 16.04.2026      Registro generale n. 251 d e l 1 6 . 0 4 . 2 0 2 6

**OGGETTO:** Ricorso avanti al TAR Calabria - Sezione di Catanzaro promosso dalla Società Cavalieri s.r.l.s. Resistenza in giudizio .Esecuzione deliberazione di G.C. n.51.2026. Conferimento incarico legale per la difesa tecnica all'avv. Demetrio Verbaro di Catanzaro. Impegno di spesa competenze professionali. CIG: BB474843BF

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### Visti:

- il D. LGS. n. 267/2000;
- il D. LGS. n. 118/2011;
- il D. LGS. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento dei Servizi e degli uffici e accesso ai pubblici impieghi del Comune di Falerna approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 16.12.2025;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la L. 241/1990;
- l'art. 183, commi 8 e 9, e art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**Vista** la L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**Visto** il decreto n. 02 del 26.02.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi della L 388/2000 art. 53/c. 23, come modificata ed integrata dalla L. 448/2001 art. 29/c.4, che viene richiamata all' art. 11 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** in particolare l'articolo 107 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;

**PREMESSO CHE:**

1. In data 27.03.2026 veniva notificato al Comune di Falerna un ricorso al TAR Calabria - Sezione di Catanzaro, ns prot n. 0002644, promosso nell'interesse della predetta Società Cavalieri s.r.l.s., in persona del suo Amministratore e Legale rappresentante p.t. Sig. C. D., per l'annullamento, previa sospensione cautelare anche ex art. 56. c.p.a., del provvedimento amministrativo adottato dal Responsabile dell'Area Tecnica – Settore II Urbanistica del Comune di Falerna n. 711 del 27.01.2026 notificato a mezzo pec all'indirizzo cavalierisrls@pec.it, mediante il quale è stata disposta la "decadenza contratto di concessione chiosco comunale ubicato su area demaniale marittima del lungomare di Falerna – codice Id. M2-2 per grave inadempimento", e di ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale nonché di tutti gli atti presupposti e quindi:

a) Comunicazione Avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 della legge 241/90 prot 0008643 del 15.10.2025;

b) Comunicazione dell'Avvio del procedimento Prot. 22196 del 04/09/2024 .

Le argomentazioni sviluppate dalla Cavalieri srls , nel corpo del ricorso, si sostanziano nel merito nelle seguenti eccezioni:

- Mancata notifica della comunicazione dell'Avvio del Procedimento di revoca della concessione Prot. 0008463 del 15.10.2025;
- Nullità del procedimento di decadenza assunto con determina Prot. 000711 del 27.01.2026 per pendenza di altro procedimento identico e mai concluso.

2. il Comune di Falerna con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 31.03.2026 si determinava di costituirsi in giudizio mediante il deposito di Memoria di Resistenza ed individuava l'avv. to Demetrio Verbaro del Foro di Catanzaro, al quale conferire l'incarico per la difesa tecnica, approvando schema di convenzione e demandando ai Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria gli adempimenti di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito e dare esecuzione alla delibera giuntale n. 51.2026 su indicata;

**Ritenuto di conferire** l'incarico legale l'Avv. Demetrio Verbaro, con studio in Via Vittorio Veneto n. 48, Catanzaro, per la difesa del Comune di Falerna nel giudizio avanti al TAR Calabria promosso da Società Cavalieri s.r.l.s., in persona del suo Amministratore e Legale rappresentante, per l'annullamento, previa sospensione cautelare anche ex art. 56. c.p.a., del provvedimento amministrativo adottato dal Responsabile dell'Area Tecnica – Settore II Urbanistica del Comune di Falerna n. 711 del 27.01.2026 con il quale è stata disposta la "decadenza contratto di concessione chiosco comunale ubicato su area demaniale marittima del lungomare di Falerna – codice Id. M2-2 per grave inadempimento", e di ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale nonché di tutti gli atti presupposti;

**Visto** il Regolamento comunale disciplinate il conferimento degli incarichi legali approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/11/2022;

**Richiamato** il D.lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, e, in particolare l'art. 56, comma 1, lett. H, che esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice ai servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

**Preso atto** della necessità di coordinare la suddetta norma con l'art. 13, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo codice: principio del risultato (art. 1); principio della fiducia (Art. 2); principio dell'accesso al mercato (Art. 3);

**Richiamato** l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023, prevedente l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

**Considerato** che :

- la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
- la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
- nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
- diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

**Rilevato che**, per il fine di cui sopra, l'Avv. Demetrio Verbaro, su richiesta dell'Ente, in data 07/04/2026 al prot. n. 2845, ha prodotto preventivo per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in questione che è stato stimato in ragione dei precedenti incarichi legali ai minimi tariffari, prevedendo pertanto un compenso di € 8.551,91 comprensivo di compenso tabellare e Cassa Avvocati, ed IVA di legge, a dedurre la ritenuta d'acconto (20%) pari ad € 1.348,03;

**Ritenuti** congrui gli importi indicati nel preventivo, calcolato con applicazione dei minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 e s. m. i. ed evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde pertanto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

**Stabilito**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto del servizio attesa la modesta entità economica dell'incarico, valutata la competenza, il curriculum e l'affidabilità del professionista, nonché considerata l'urgenza di procedere alla costituzione in giudizio dell'Ente;

**Stabilito**, inoltre, di provvedere all'assunzione di un apposito impegno di spesa;

**Dato atto che**, in relazione all'incarico di cui trattasi sono stati acquisiti la dichiarazione dei requisiti di ordine generale, nonché il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

**Evidenziato che** è stata accertata l'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi del menzionato professionista in relazione all'incarico legale di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e art. 24 del vigente codice deontologico Forense (in vigore dal dicembre 2014);

**Verificato che**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale dei sottoscritti responsabili rispettivamente di procedimento e dell'Area Amministrativa;

#### **Richiamate:**

- il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027, approvato con Deliberazione di G. C. n. 50 del 28.03.2025;
- il PTPCT 2023/2025 approvato con delibera di G.C. n. 54 del 31.03.2023, confermato con integrazioni per il 2024 con delibera di G.C. n. 19 del 30.01.2024, confermato, altresì, per l'anno 2025 con deliberazione di G.C. n. 16 del 03.02.2025 e confluito nel PIAO 2025.2027;
- La deliberazione di C.C. n. 28 del 28/10/2025 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato 2026 – 2028 e la relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 5 del 17.03.2026;
- La deliberazione di G.C. n.8 del 20.01.2026 avente ad oggetto” Approvazione Piano Performance 2026/2028 e obiettivi provvisori 2026”;
- il bilancio di previsione pluriennale finanziario 2026/2028 approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 17.03.2026;
- La deliberazione di G.C. n. 50 del 31.03.2026 di approvazione del PEG 2026;

**Dato atto che** in esecuzione del presente provvedimento sarà stipulata con il professionista apposita convenzione secondo lo schema già approvato dalla Giunta Comunale con delibera di G.C. n. 51.2026;

**Ritenuto** dover provvedere all'assunzione dell'impegno della complessiva spesa di € 8.551,91 (compresa CPA al 4% e IVA al 22%, Spese generali al 15%) ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante imputazione sul pertinente capitolo 1058 del bilancio pluriennale finanziario 2026.2028, – da ripartire come segue:

€4.275,95 - esercizio 2026;

€4.275,95 - esercizio 2027;

**Rilevato** che è stato acquisito il codice **CIG: BB474843BF**

**Ritenuto** doversi provvedere in merito;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione dello stesso,

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui riportati:

**Di dare esecuzione** alla Delibera della Giunta comunale n. 51 del 31.03.2026 ,esecutiva ai sensi di legge ;

**Di affidare**, per i motivi di cui in premessa l'incarico professionale di rappresentanza e difesa del Comune, per come in premessa meglio specificato all'Avv. Demetrio Verbaro con studio legale in Via Vittorio Veneto n. 48, Catanzaro,

**Di approvare** il preventivo delle competenze professionali trasmesso dall' Avv. Demetrio Verbaro , per la difesa tecnica del Comune di Falerna nel giudizio su indicato, acquisito in data 07.04.2026 al prot. N 2845, custodito in atti ;

**Di impegnare** in favore del professionista, sulla base del preventivo prodotto dal medesimo, la spesa di € 8.551,91 comprensivo di compenso tabellare e Cassa Avvocati, ed IVA di legge, a dedurre la ritenuta d'acconto (20%) pari ad € 1.348,03, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante imputazione sul pertinente capitolo 1058 del bilancio pluriennale finanziario 2026.2028 , autorizzatorio ai sensi del principio contabile n. 1 all. 4.1 , da ripartire come segue:

- a. €4.275,95 - esercizio 2026;
- b. €4.275,95 - esercizio 2027;

**Di pubblicare** il presente atto all'albo Pretorio on line del sito istituzionale ed i dati relativi al suddetto incarico nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “ Consulenti e collaboratori”;

**Di dare atto** che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

**Di dare atto che** la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio/fornitura economico finanziario;

**Di trasmettere** la presente determinazione al professionista incaricato;

**Di inoltrare** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per le determinazioni di competenza.

**Di dare atto** che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria

**Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso amministrativo al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all' albo pretorio on line o ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;

Falerna li, 16.04.2026

Il Responsabile di Procedimento  
F.to Dott. ssa Rosetta Cefalà

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

F.to Angelino Renne

## VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente rilascia:

PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE,  
per le motivazioni espresse;

Falerna, 16.04.2026

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Bruno Giorgi**

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo	Impegno	Esercizio	Importo
1058		2026	€ 4.275,95
1058		2027	€ 4.275,95

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Bruno Giorgi**

Con l' attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data 16.04.2026

**L'Istruttore**  
**F.to Alessandro Vacchiano**